

Citta' metropolitana di Torino

D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i., art. 36ter - Variante alla autorizzazione all'uso plurimo delle acque del Canale di Caluso rilasciata con D.D. n. 595-37376 del 13/10/2010 al Consorzio del Canali del Canavese, mediante realizzazione di nuovo impianto idroelettrico denominato "Arè" in Comune di Caluso

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 36ter del D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i., dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Risorse Idriche n. 517-18276 del 28/7/2016:

"Il Dirigente del Servizio Risorse Idriche

(... omissis ...)

DETERMINA

- 1) di dare atto che, per le motivazioni riportate in premessa che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo, l'utilizzo delle acque oggetto della autorizzazione all'uso plurimo di cui alla D.D. n. 595-37376 del 13/10/2010 può attuarsi in conformità agli elaborati progettuali che verranno approvati con il provvedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i., in variante rispetto alla precedente autorizzazione; conseguentemente, ai sensi dell'art. 36 bis del D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i., il Consorzio dei Canali del Canavese – C.F. 84003730011, con sede legale in Caluso, Via Trieste n. 22/a, è autorizzato all'uso plurimo delle acque defluenti nel Canale di Caluso mediante la realizzazione di un nuovo impianto idroelettrico denominato "Arè" in Comune di Caluso avente le seguenti caratteristiche: portata massima 5.573 litri/s, portata media 3.650 litri/s, salto fiscale 11,48 metri, potenza nominale media 410 kW;
- 2) di dare atto che, per quanto non esplicitamente previsto o non in contrasto con il presente provvedimento, valgono le disposizioni e le prescrizioni riportate nel dispositivo della citata D.D. n. 595-37376 del 13/10/2010;
- 3) di dare atto che, essendo invariata la potenza nominale media dell'impianto, il presente provvedimento non rileva al fine della decorrenza e della quantificazione del canone demaniale e del sovracanone rivierasco;
- 4) l'utilizzo dell'acqua, nonché la sua durata, è subordinato agli obblighi, alle condizioni ed alle limitazioni, anche temporali, previste nella D.D. n. 715-45903 del 09/12/2010 per l'esercizio della derivazione del Canale di Caluso;
- 5) qualora, nel corso della durata del provvedimento, venisse meno, in capo al fidejussore, il requisito soggettivo dell'iscrizione nell'elenco speciale degli intermediari Finanziari, di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993 e s.m.e i. della Banca d'Italia, il titolare dovrà obbligatoriamente presentare una nuova fidejussione, alle stesse condizioni della precedente sottoscritta, avvalendosi di intermediari sottoposti ad un regime di vigilanza prudenziale (banche, imprese di assicurazione iscritte all'IVASS e abilitate ad esercitare il ramo cauzione, intermediari finanziari iscritti nel succitato elenco), pena la decadenza del provvedimento stesso;
- 6) dovrà essere rilasciato nel Canale di Caluso, a valle dell'opera di presa ed in ogni condizione, un valore di deflusso minimo vitale pari a 400 l/s che, se del caso, potrà essere automaticamente adeguato qualora ciò fosse ritenuto necessario dalla Regione Piemonte e/o dall'Autorità di Bacino del Fiume Po ai fini del mantenimento o del raggiungimento degli obiettivi di qualità previsti per il Canale di Caluso, ovvero nell'ambito della più generale valutazione in corso circa i rilasci da attuare in corrispondenza delle esistenti centrali sul Canale di Caluso; la verifica di tale effettivo rilascio dovrà essere resa possibile dall'inserimento di apposita asta graduata idonea alla lettura da parte di un pubblico non specialistico, su sezione tarata a valle del prelievo; l'Autorità concedente si

riserva la possibilità di sospendere in qualunque momento l'utilizzazione qualora in contrasto con i diritti di terzi o con il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità di cui al D.L.gs. 3/4/2006 n. 152 e s.m.i. senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

Il titolare della presente autorizzazione terrà sollevata ed indenne l'Amministrazione concedente da qualunque danno alle persone ed alle cose nonché da ogni molestia, reclamo od azione, che potessero essere promosse da terzi per il fatto della presente autorizzazione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque, secondo le rispettive competenze, entro sessanta giorni a decorrere dalla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

(... omissis ...)"